

Art. 333 Nuova decisione nel merito

- 1 Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.
 - 2 Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.
 - 3 Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.
-